

Publicato il 30/08/2017

N. 00138/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00739/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE
SICILIANA

in sede giurisdizionale

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 739 del 2017, proposto da:

Francesco Russo, Angela Maria Lizzio, rappresentati e difesi dall'avvocato Emiliano Luca, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Macaluso in Palermo, via Ventura 1;

contro

Assessorato Regionale Alla Salute non costituito in giudizio;

nei confronti di

Domenica Bombaci, Maria Pulvirenti, Salvatore Calafiore, Giovanna Cacciaguerra, Maria Floreana Cucuzza, Teresa Maria Di Gloria, Rita Dimartino, Giuseppina Iabichella, Silvia Interlicchia, Agata La Spina, Erica Grazia, Carmelo Giummarra, Federico Borrometi, Tiziana Scarcella, Antonino Zanghi, Aurelio Pullara, Simona Calderone, Elvira Cardillo, Giuseppe Migliore, Giuseppe Serges, Maria Angela Siracusa, Antonino Grillo, Valentina Cascone, Giovanna Tumino, Lorenza Nicolosi, Marzia Marcella Castiglione,

Donatella Marchesini, Giuseppe Buscemi, Maria Rita Portelli, Marina Piraino, Marco Savoca, Sergio Indelicato, Maria Rita Macaluso, Paolo Francesco Bonina, Anna Maria Monforte, Sakineh Jafarpour, Daniela Franchina, Elio De Silvestri, Alessandro Romania, Grazia Erica non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. SICILIA - PALERMO: SEZIONE III n. 01736/2017, resa tra le parti, concernente Ricorso per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari collegiali richieste, dei seguenti atti e/o provvedimenti:

A) la graduatoria definitiva del 4 luglio 2016 - approvata con D.D.G. del 4 luglio 2016 numero 1229 - del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche indetto con D.D.G. numero 2782 del 24 dicembre 2012, nella parte in cui non è stata attribuita al dottore Russo ricorrente la maggiorazione del punteggio prevista per i concorrenti titolari o collaboratori di farmacie rurali e nella parte in cui è stato erroneamente (sotto)valutato il titolo di specializzazione in Farmacia Ospedaliera in possesso della dottoressa Lizzio ricorrente;

B) ove occorra, limitatamente alla parte di interesse: 1) la nota del 26 maggio 2016 numero 46719 di protocollo con cui l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica, ha respinto l'osservazione presentata dai ricorrenti; 2) la graduatoria provvisoria approvata con D.D.G. del 6 febbraio 2015; 3) il decreto del 6 febbraio 2015 numero 169 con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; 4) la Relazione finale del 16 gennaio 2015 n. 37 di protocollo, con cui la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti, limitatamente alle sole parti meglio indicate in narrativa; 5) ivi compresi i non meglio conosciuti verbali della Commissione menzionati nel DDG del 4 luglio 2016 numero 1229, delle sedute del 25 maggio, 9 giugno e 15 giugno 2015 numeri 50, 51 e 52 nonché le schede per la valutazione dei punteggi dei concorrenti;

C) in via meramente gradata e cautelativa, il bando del medesimo concorso straordinario approvato con DDG del 24 dicembre 2012 numero 2782 e, nello specifico, l'articolo 8 dello stesso ove in ipotesi interpretato nel senso che l'attribuzione della "...maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968..." per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali, non trovi applicazione nei confronti di quei concorrenti che abbiano ottenuto – con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale – il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione (35 punti);

D) ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente, consequenziale o successivo, comunque connesso, ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza contenuta nell'atto di appello depositato in data 28 agosto 2017 dalla parte ricorrente per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 41 co. 4, c.p.a.;

Considerato l'elevato numero di controinteressati;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, co. 2 e 41 c.p.a., la notifica per pubblici proclami;

Ritenuto, in ragione della giurisprudenza formatasi sul punto (cfr. TAR Lazio, Sez. III bis, ord. n. 2590 del 2015; Tar Campania, Sez. I, ord. n. 336/2016), che la notifica per pubblici proclami può avvenire:

A) mediante pubblicazione nella Parte Seconda della Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei nominativi dei controinteressati, degli estremi degli atti di ricorso e dei motivi aggiunti, del nome del ricorrente e dell'Amministrazione intimata, dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di gravame, nel termine di decadenza previsto;

B) oppure, in alternativa, a scelta di parte ricorrente, valutato quanto disposto dal richiamato art. 52 del codice del processo amministrativo ("il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per

via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile"), applicabile ermeneuticamente alla fattispecie che occupa, a garanzia delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale, anche attraverso la pubblicazione del ricorso nel testo integrale, nonché dell'elenco nominativo dei soggetti controinteressati, sul sito internet dell'Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

Ritenuto, dunque, che in suddetta ultima ipotesi l'Amministrazione sarà tenuta a pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati da parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, nonché previo il versamento delle eventuali spese necessarie per suddetta pubblicazione;

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza presentata da parte ricorrente, autorizza la notifica per

pubblici proclami secondo le modalità indicate in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 29 agosto 2017.

Il Presidente
Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO